



COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

P.zza Libertà n. 1 - C.A.P. 42023 - ☎ 0522/918511 - Fax 0522/917302

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI SALE PUBBLICHE
PER BILIARDI O PER ALTRI GIOCHI LECITI

(art. 86 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.31 n. 773)

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. **67** del **20/12/1999**.

CONTROLLATO dal CO.RE.CO. nella seduta n. **16** del **23/12/1999**:
"Non riscontrati vizi di legittimità".

RIPUBBLICATA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 14/01/2000
al 29/01/2000.

Art. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha la finalità di individuare i criteri per il rilascio di licenze per le sale da gioco, per contenere la proliferazione delle stesse, per limitare la diffusione di apparecchi da gioco nei pubblici esercizi ed ha come obiettivo la tutela degli interessi generali pubblici.

Art. 2 - LICENZA DI ESERCIZIO

1. L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, definite convenzionalmente "SALE GIOCHI", è soggetto alla speciale licenza prescritta dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773.
2. La licenza è rilasciata dal Responsabile di Area sulla base del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 19, 1° comma, numero 8), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di cui al precitato art. 19.
3. All'interno delle sale-gioco potranno essere installati biliardi, apparecchi e congegni da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

Art. 3 - DIVIETO DI RILASCIARE LICENZA

1. La licenza per l'apertura di una sala-gioco può essere negata nei casi indicati dall'art. 11 del T.U.L.P.S. R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4 - CRITERI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE ALL'APERTURA DI NUOVE SALE-GIOCO

1. Il numero delle sale-gioco autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di UNA OGNI 9.000 ABITANTI con l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali ed alla disciplina delle attività rumorose.
2. Non potrà essere autorizzata l'apertura di un nuovo esercizio o il trasferimento di uno già esistente qualora non venga mantenuta la distanza di almeno 1000 m. da un esercizio preesistente.

Art. 5 - SUPERFICIE UTILE

1. Le sale-gioco, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile non inferiore a mq. 250.
2. Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico.
3. La superficie occupata dai biliardi e/o dagli altri apparecchi da gioco non potrà superare il 50 % della superficie utile.

Art. 6 - DISTANZE DI RISPETTO

1. Allo scopo di tutelare l'interesse generale, la quiete pubblica e le fasce di età giovanile si stabilisce che la distanza minima tra le sale-gioco e le scuole, le case protette, gli ambulatori pubblici, le chiese ed altri luoghi assimilabili è fissata in 500 m. lineari.
2. Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi punti di accesso principali.

Art. 7 - ALTRI INTERESSI PUBBLICI DA VALUTARE

1. Prima di rilasciare la licenza il responsabile di area, avvalendosi degli agenti di polizia municipale e dell'Ufficio tecnico, deve valutare l'impatto ambientale dell'apertura dell'attività in particolare per quanto attiene la viabilità, i parcheggi e la compatibilità ambientale in genere.

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala-gioco, redatta in bollo, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal richiedente, deve contenere:
 - le generalità complete del richiedente (cognome, nome luogo e data di nascita, residenza, professione, sesso, nazionalità) ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede, e le generalità complete del legale rappresentante;
 - il numero di codice fiscale/partita iva;
 - l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - la composizione della sala (numero dei locali);
 - l'indicazione della superficie utile;
 - il tipo ed il numero dei biliardi e/o degli altri apparecchi da gioco da installare nella sala;
 - dichiarazione con la quale l'interessato attesta che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 490/94 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei suoi conviventi, nominativamente elencati.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - copia del regolamento di ciascun apparecchio da gioco installato;
 - relazione tecnico-descrittiva della sala-gioco redatta da un geometra abilitato (può essere contenuta nella domanda).

3. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sarà accertato d'ufficio.

Art. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'Ufficio comunale incaricato dell'istruzione accerta che la domanda e la documentazione allegata siano conformi alla normativa vigente in materia. Dispone gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda con la situazione di fatto e di diritto esistente. Qualora la domanda non sia regolare o completa, provvede a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. La domanda si intende accolta qualora il Responsabile di Area non decida su di essa entro 60 giorni dalla data della sua presentazione.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolare o completa, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare e completa.

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il richiedente, la cui domanda di licenza è stata accolta, deve presentare, prima di iniziare l'attività e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda stessa, i seguenti documenti:
 - dichiarazione di inizio attività della SIAE competente per territorio;
 - documento comprovante la disponibilità dei locali (contratto d'affitto, comodato, dichiarazione di proprietà, altro);
 - pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 contenente l'indicazione delle quote di superficie da occupare con gli apparecchi da gioco, delle superfici e della destinazione d'uso dei vani nonché della distribuzione interna dei servizi, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

- certificato di prevenzione incendi (nel caso in cui i locali abbiano una capienza superiore alle 100 presenze e lo prevedano secondo quanto disposto dal D.M. 19.08.96);
 - certificato relativo all'idoneità dei locali, prevista dall'art. 231 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 16 giugno 1939, n. 1112;
 - marche da bollo da apporre sulla licenza e sulla tabella dei giochi proibiti (art. 110 del T.U.L.P.S.);
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra la domanda si intende decaduta.

Art. 11 - DOMANDE CONCORRENTI

1. In caso di domande concorrenti la nuova licenza sarà concessa con priorità ai soggetti che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità e parcheggi.
2. A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 12 - TRASFERIMENTO DELLA SALA-GIOCO

1. Il trasferimento di sede di una sala-gioco è soggetta a specifica licenza.
2. Fermo quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento la licenza al trasferimento è sempre concessa.
3. La domanda di trasferimento deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 8 e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - licenza in atto;
 - documento comprovante la disponibilità dei locali;
 - certificato di prevenzione incendi, se previsto;
 - dichiarazione del richiedente di non modificare o aumentare il numero e il tipo di apparecchi. Tale dichiarazione può essere apposta sulla domanda.

- marca da bollo da apporre sulla licenza.
4. La domanda si intende accolta qualora il Responsabile di Area non decida su di essa entro 30 giorni dalla sua presentazione.
 5. Nel caso di domanda irregolare o incompleta, il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della domanda regolare.
 6. Prima dell'inizio dell'attività il titolare della nuova sala-gioco dovrà inoltre munirsi del certificato relativo all'idoneità dei locali, prevista dall'art. 231 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 16 giugno 1939, n. 1112;

Art. 13 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto al trasferimento della licenza a favore del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.
2. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto la licenza.
3. La domanda deve essere presentata secondo le modalità previste dal precedente art. 8 e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - la licenza in atto;
 - atto di trasferimento dell'esercizio, in bollo, debitamente registrato, in originale o in copia autenticata dal notaio (cessione, affittanza, donazione, comodato);
 - dichiarazione del subentrante dalla quale risulti che i locali non hanno subito modificazioni e che il tipo e il numero degli apparecchi da gioco sono rimasti invariati. Tale dichiarazione può essere apposta sulla domanda.
 - dichiarazione di rinuncia alla licenza del precedente titolare;
 - marca da bollo da apporre sulla licenza.

Art. 14 - VALIDITÀ DELLA LICENZA

1. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre di ogni anno di rilascio ed è automaticamente rinnovata, se non vi sono motivi ostativi, con il semplice adempimento da parte del titolare, nei termini prescritti, di presentazione della dichiarazione di prosecuzione di attività o da adempimenti di altra natura, previsti dalle leggi vigenti alla data del rinnovo.

Art. 15 - REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. la licenza può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso di abuso commesso dal titolare della licenza.
2. La licenza può essere inoltre revocata o sospesa:
 - a) per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza;
 - b) per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 16 - TABELLE DEI GIOCHI D'AZZARDO E PROIBITI

1. Il titolare ha l'obbligo di tenere esposta, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti secondo quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. (così come modificato dalla legge 06.10.95 n.425, vidimata dall'autorità competente e di tenere a disposizione dei giocatori il regolamento e la tariffa di ciascun gioco;
2. Nella predetta tabella deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

Art. 17 - DIVIETO DI GIOCO AI MINORI

1. Il gioco è vietato ai minori di anni 16.

Art. 18 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO ALL'ESTERNO DELLA SALA-GIOCO

1. E' vietata l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno della sala-gioco, sia su aree private che su spazi ed aree pubbliche.

Art. 19 - ORARIO GIORNALIERO

1. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ai sensi del 3° comma dell'art. 36 della Legge 142/90, determina gli orari di apertura e di chiusura delle sale-gioco.
2. Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.
3. Le sale-gioco, munite di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono osservare la chiusura settimanale di una intera giornata ai sensi dell'art. 1 della Legge 425/71.

Art. 20 - RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITÀ E TUTELA DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE

1. All' interno delle strutture non devono essere superati, per uso di sorgenti fisse, i livelli massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto 277/91; all'esterno delle strutture non devono essere superati, per uso di sorgenti fisse, i livelli previsti dal DPCM 01.03.91 secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al suddetto decreto.
2. Il mancato adeguamento del rispetto ai limiti massimi di rumorosità all'interno e all'esterno delle strutture in oggetto, comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, la sospensione della licenza di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

3. Qualora sia accertato che gli schiamazzi e i rumori degli avventori dei predetti locali costituiscano ragione di disturbo del riposo o della occupazione delle persone, il Sindaco, fatto salvo il disposto delle relative norme penali, previa diffida, potrà provvedere alla sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 15 giorni.
4. In presenza di grave e reiterata violazione delle precedenti disposizioni si applicherà il disposto dell'art. 15, 2° comma, punto b), del presente Regolamento.

ART. 21 - USO DI APPARECCHI DA GIOCO NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, previa denuncia di inizio di attività, è consentito l'uso di apparecchi leciti da gioco o da divertimento nella misura sottoelencata ed a condizione che occupino una superficie non superiore al 10% della superficie complessiva di somministrazione ovvero che gli esercizi stessi siano dotati di locali appositamente destinati:

superficie fino a mq. 50	n. 2 apparecchi
superficie fino a mq. 100	n. 3 apparecchi
superficie fino a mq. 200	n. 4 apparecchi
superficie superiore a mq. 200	n. 6 apparecchi

2. Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi, i juke-box e le postazioni informatiche sono equiparati ai giochi;
3. Dai limiti sopra indicati sono esclusi i biliardi e i calcio-balilla.

Art. 22 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1 milione a £. 6 milioni, ai sensi dell'art. 17/bis del T.U.L.P.S. come introdotto dall'art. 3, comma 1° del D. Lgs. 13.07.94 n. 480.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni, imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, il Sindaco, con ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

1. Dal momento dell'adozione e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento è sospesa la concessione di licenze per l'apertura di sale gioco o l'installazione di apparecchi da gioco.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.